DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1990

relativa ad alcune domande di restituzione di dazi antidumping riscossi su talune importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America (Quantum Chemical Corporation)

(90/461/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Con il regolamento (CEE) n. 2357/87 (2) il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 1282/81 (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. L'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al 5,9 % per la società americana US Industrial Chemicals Co.; quest'ultima è diventata in seguito Quantum Chemical Corporation, alla quale, con il regolamento (CEE) n. 2166/89 del Consiglio (4), è stato dichiarato applicabile il dazio del 5,9 %.

2. A partire dal maggio 1988, la società US Industrial Chemicals Europe BV, filiale nella Comunità della Quantum Chemical Corporation con sede a Bavel, Paesi Bassi, che all'inizio del 1989 ha assunto il nome di Quantum Chemical Europe BV, ha periodicamente presentato domande di restituzione dei dazi antidumping pagati per l'importazione di acetato di vinile monomero prodotto ed esportato dalla Quantum Chemical Corporation.

 Con il consenso della società richiedente, la Commissione ha deciso di applicare alle suddette domande le modalità per le domande relative a forniture successive previste alla sezione I, punto 4 della Nota della Commissione riguardante la restituzione di dazi antidumping (5) (in appresso «la Nota»). La società richiedente ha quindi presentato domande successive, in funzione del termine di ricevibilità di tre mesi stabilito dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento di base (CEE) n. 2423/88. Le informazioni necessarie per esaminare la fondatezza delle domande sono state fornite su base semestrale.

3. Nel novembre 1988, la società Quantum Chemical Corporation, produttore/esportatore americano, ha presentato una domanda di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. Il 25 aprile 1989 (6) la Commissione ha aperto la procedura di riesame e iniziato un'inchiesta riguardante il periodo ottobre 1988—marzo 1989. Ai sensi della sezione I, punto 5 della Nota, è stato deciso di sospendere la procedura relativa alla restituzione fino al termine del riesame. La società richiedente ha tuttavia continuato a presentare periodicamente le sue domande. Con il regolamento (CEE) n. 490/90 (7), il Consiglio ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2357/87 e dichiarato chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, a decorrere dal 2 marzo 1990, non si applica più alcun dazio antidumping alle importazioni di acetato di vinile monomero.

4. Per non ritardare la decisione relativa alle restituzioni è stato deciso di deliberare immediatamente sulle domande corrispondenti alle importazioni effettuate fino al marzo 1989. Dette domande sono state verificate durante il riesame e sono oggetto della presente decisione. Le domande relative a forniture successive presentate dopo tale data o che possono essere ancora presentate per periodi fino al 1° marzo 1990, data di scadenza del dazio, saranno oggetto di una decisione successiva.

5. L'importo delle somme delle quali è stata chiesta la restituzione ammonta a [. . .] fiorini olandesi (8) e [. . .] lire sterline (8), ovvero alla totalità dei dazi pagati durante il periodo di riferimento in questione.

6. La società richiedente è stata informata dei risultati delle verifiche effettuate e ha avuto l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 32.
(3) GU n. L 129 del 15. 5. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 208 del 20. 7. 1989, pag. 2.
(5) GU n. C 266 del 22. 10. 1986, pag. 2.
(6) GU n. C 105 del 25. 4. 1989, pag. 3.
(7) GU n. L 53 dell'1. 3. 1990, pag. 1.
(8) Nel testo della presente decisione destinata alla pubblicazione talune cifre sono state omesse conformemente alle disposizioni in materia di non divulgazione dei segreti relativi agli affari enunciate all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

7. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2423/88 la Commissione ha informato gli Stati membri e reso noto il suo parere in merito alla ricevibilità e alla fondatezza delle domande. Nessuno Stato membro ha mosso obiezioni in merito.

B. ARGOMENTAZIONE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE

8. Come già aveva fatto a sostegno della domanda di riesame, la società richiedente ha addotto che le importazioni in questione non sono state effettuate a prezzi di dumping.

C. RICEVIBILITÀ

9. La prima domanda di restituzione della società richiedente è stata presentata il 31 maggio 1988 per dazi antidumping i cui importi erano stati fissati tra il dicembre 1987 e la metà di aprile del 1988. Per quanto riguarda la ricevibilità delle domande di restituzione di dazi antidumping, l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prevede un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui l'importo dei dazi antidumping è stato debitamente definito. La prima domanda presentata dalla società Quantum Chemical Europe è pertanto ricevibile soltanto in parte, per i dazi definiti a partire dal 1° marzo 1988. Ne consegue che dall'importo dichiarato devono essere dedotte le somme di [. . .] fiorini olandesi e [. . .] lire sterline corrispondenti ai dazi fissati prima di tale data.

Le altre domande relative a forniture successive sono ricevibili in quanto presentate conformemente alla normativa comunitaria antidumping, in particolare per quanto riguarda i termini.

D. ESAME DELLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE

10. Tutte le domande esaminate, che coprono quindi il periodo marzo 1988-marzo 1989, risultano fondate. Infatti, conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la società richiedente ha provato che al momento delle importazioni considerate non esisteva più il margine di dumping effettivo. La Commissione ha potuto verificare tutte le informazioni fornite. Per il calcolo del margine di dumping è stato deciso di applicare il metodo utilizzato nella prima inchiesta. Poiché la società richiedente è una filiale dell'esportatore, sono state applicate le modalità previste alla sezione II, punto 2, lettera c) della Nota, sono state cioè dedotte dal prezzo di rivendita ai primi acquirenti indipendenti tutte le spese sostenute tra il momento dell'importazione e quello della rivendita, compresi i dazi antidumping versati. Da tale calcolo è risultato che il margine di dumping era nullo. I prezzi all'esportazione hanno infatti subito sostanziali modifiche in seguito a importanti mutamenti nelle condizioni del mercato mondiale del prodotto importato.

Si devono pertanto accogliere le domande di restituzione di dazi antidumping ritenute ricevibili presentate dalla società Quantum Chemical Europe BV per le importazioni nella Comunità di acetato di vinile monomero effettuate da detta società tra il marzo 1988 e il marzo 1989 incluso.

E. IMPORTI DA RESTITUIRE

11. Per i motivi sopra esposti devono essere restituite alla società Quantum Chemical Europe BV le somme di [. . .] fiorini olandesi e [. . .] lire sterline,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di restituzione di dazi antidumping presentata il 31 maggio 1988 dalla società Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Paesi Bassi, è parzialmente irricevibile ed è respinta per gli importi di [. . .] fiorini olandesi e [. . .] lire sterline.

Articolo 2

Sono accolte le domande di restituzione di dazi antidumping presentate dalla società Quantum Chemical Europa BV per il periodo dal marzo 1988 al marzo 1989 incluso, per [. . .] fiorini olandesi e [. . .] lire sterline.

Articolo 3

L'importo in fiorini indicato all'articolo 2 è restituito dalle autorità olandesi e l'importo in lire sterline indicato al medesimo articolo è restituito dalle autorità britanniche.

Articolo 4

Il Regno del Paesi Bassi, il Regno Unito e la società Quantum Chemical Europe BV, Bavel, Paesi Bassi, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1990

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente